



CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 30-12-2020

Reg. generale n. 937 del 30-12-2020

**Oggetto: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ATTRACCO
MECCANIZZATO TRA PARCHEGGIO VALCHIUSA E CENTRO
STORICO - PERIODO GENNAIO 2021/DICEMBRE 2021.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con propria determinazione n. 32/177 del 16/03/2018 è stata autorizzata l'apertura al pubblico esercizio, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621 adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, facendo obbligo al Comune di Treia, ente esercente, di attenersi alle norme di legge per quanto riguarda le verifiche periodiche, la sicurezza dell'impianto ed ogni eventuale obbligo cui sia tenuto l'esercente nella gestione dello stesso;

ATTESO che, così come richiesto dal D.M. del 2015 *"Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone"*, non essendo l'impianto costantemente presidiato, è stato realizzato un impianto di videosorveglianza per l'impianto ascensore;

RICHIAMATA la determinazione n. 60/340 del 21/06/2019, con la quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo luglio 2019 - dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), per il canone mensile di € 150,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo per l'intero periodo di € 2.700,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, attualmente, in linea generale, è prevista un'apertura al pubblico dell'ascensore in oggetto, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con orari prolungati da stabilirsi, nei seguenti periodi:

- festività natalizie
- festeggiamenti del Patrono
- festività pasquali
- da maggio a settembre;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all'affidamento del servizio di videosorveglianza da remoto, per garantire l'apertura al pubblico dell'ascensore inclinato nel rispetto degli obblighi normativi e regolamentari;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";*

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le

disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...)”;*
- art. 1, c. 2: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (...)”;*
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 76/2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021 *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;*

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla legge n. 145/2018);

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

PRESO ATTO che il servizio di videosorveglianza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- l'istituto di vigilanza dovrà essere dotato di centrale operativa presenziata 24 ore su 24 in grado di ricevere sia gli allarmi che le immagini inviate dall'impianto di videosorveglianza;
- in caso di segnalazione di allarme, l'operatore della sala operativa visionerà le immagini provenienti dall'ascensore e provvederà immediatamente a contattare telefonicamente il referente nominato dall'esercente;
- in caso di malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza e/o allarme l'operatore della sala operativa dovrà avvisare l'esercente per i provvedimenti del caso;
- l'utente che si trovasse intrappolato nella cabina ascensore, per avaria dell'impianto, potrà azionare il pulsante di allarme (presente e segnalato all'interno della cabina) che oltre ad azionare una sirena in loco, attiverà un collegamento con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza esterno, per mezzo del sistema di trasmissione immagini e in vivavoce con l'operatore addetto alla videosorveglianza;

DATO ATTO che per vie informali veniva richiesto un preventivo per il servizio di videosorveglianza dell'ascensore inclinato in parola per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), in quanto in possesso delle competenze, organizzazione e requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;

VISTO il preventivo della società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), pervenuto al prot n. 21.900 del 30/12/2020, la quale quantifica il canone mensile per il servizio di videosorveglianza dell'ascensore inclinato nell'importo di € 150,00 oltre IVA 22% per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, dover affidare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, onde permettere la continuità del servizio, alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), per il canone mensile di € 150,00 oltre IVA, per un importo complessivo per l'intero periodo di € 1.800,00 oltre IVA per complessivi € 2.196,00;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva della medesima ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva on-line prot. INAIL_24140788 del 14/10/2020, con scadenza di validità prevista per l'11/02/2021;
- l'assenza di annotazioni pregiudizievoli sul casellario ANAC (accesso in data 30/12/2020);

e in attesa di acquisire l'autodichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dall'operatore economico, inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di successivo accertamento del difetto di trasmissione dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z8C3009FCF;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei contratti pubblici*" e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto di Giunta;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, onde permettere la continuità del servizio, alla società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. con sede a Como (CO), per il canone mensile di € 150,00 oltre IVA, per un importo complessivo per l'intero periodo di € 1.800,00 oltre IVA per complessivi € 2.196,00;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello della videosorveglianza dell'impianto ascensore così come richiesto dal D.M. del 2015 "*Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*";
 - l'oggetto del contratto è, quindi, il servizio di videosorveglianza dell'attracco meccanizzato tra parcheggi Valchiusa e centro storico per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021;
 - il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza a mezzo pec;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di DARE ATTO che:
 - l Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta;
 - il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di assenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assenza di incompatibilità ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
5. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 2.196,00 al capitolo 110612 "*Manutenzione stabili di proprietà comunale addetti e non ai servizi comunali*" del bilancio 2020-2022, nell'annualità 2021, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 30-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 31-01-2021

Treia, 16-01-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 16-01-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
